

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 436**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MASSIDDA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006**

---

Disposizioni per l’inserimento nella carriera prefettizia di  
talune categorie di personale dell’Amministrazione civile  
dell’interno

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di inserire, nell'ambito della carriera prefettizia, alcuni funzionari non dirigenti appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno che, per diverso tempo, sono stati formalmente impiegati nello svolgimento di funzioni prefettizie e che non sono stati colpevolmente presi in considerazione dal Governo all'atto della redazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, pur in presenza del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica il 4 aprile 2000 in sede di esame del suddetto decreto legislativo recante, tra l'altro, disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia.

In via principale, è necessario evidenziare che tali funzionari sono stati assunti nel periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, recante «Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno», che prevedeva la suddivisione del personale del Dicastero in due tabelle: la prima (tabella I), cosiddetta «direttiva», nell'ambito della quale era inserito il personale della carriera «di prefettura» (munito di diploma di laurea ad indirizzo giuridico) e il personale della carriera «di ragioneria» (munito del diploma di laurea ad indirizzo economico); la seconda (tabella II), relativa al restante personale «di concetto». Tale disegno organizzativo prevedeva, per il personale della tabella I, modalità di accesso alla qualifica, percorso formativo, progressione di carriera e trattamento economico praticamente identici (articoli da 13 a 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982).

È evidente l'appartenenza ad un unico *genus* di funzionari, distinguibili operativamente solo per diversità di laurea conseguita, ma complessivamente indirizzati all'assolvimento delle funzioni di «governo» demandate al prefetto, le une di carattere squisitamente amministrativo, le altre a specificazione economica e finanziaria. Tanto è vero che diversi funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria sono stati impiegati nello svolgimento di funzioni oggi tipicamente prefettizie.

Successivamente, a seguito della «privatizzazione» del rapporto di pubblico impiego, è stato scardinato tale sistema introducendo elementi di forte instabilità operativa.

Pertanto, coerentemente a tali premesse ideologiche, la legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo per il riordino, tra l'altro, della disciplina relativa al personale della carriera prefettizia prevedendo, all'articolo 10, comma 1, lettera c), la possibilità di ampliare i titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale, facendo espresso riferimento a quelli ad indirizzo economico. Quindi, il decreto legislativo n. 139 del 2000, all'articolo 4, ha previsto che alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si possa accedere esclusivamente tramite concorso pubblico, cui sono ammessi a partecipare anche coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea ad indirizzo economico.

Così, in sede di esame dello schema del decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla suddetta legge n. 266 del 1999, la 1<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, con il suindicato parere, ha «invitato il Governo a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della

carriera prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del 28 luglio 1999, all'articolo 10, comma 1, lettera c), amplia anche alle lauree ad indirizzo economico i titoli utili per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione pubblica».

Anche in relazione ad una concreta valorizzazione delle risorse umane, è del tutto inconcepibile che non si sia proceduto al recupero formale di quei funzionari che, nei fatti, anticipando la portata innovativa delle riforme, assolvevano, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000, a funzioni e compiti tipicamente prefettizi, elencati nella tabella A allegata al decreto stesso, e che hanno riscosso unanime apprezzamento e stima, contribuendo ad accrescere, con il loro impegno, la loro competenza e la loro azione, il prestigio dell'Amministrazione.

Inoltre, non possono essere sottaciute considerazioni di ordine etico riferite al fatto che, paradossalmente, tali funzionari sono stati rimossi dalle loro funzioni e relegati a compiti diversi e certamente meno prestigiosi, solo perché, pur avendo bene operato, erano «colpevoli» di trovarsi in un dato momento in una posizione che, anche se riconosciuta dal Parlamento (vedi il su citato parere), è stata disattesa dall'allora Governo.

Altrettanto illogico apparirebbe espletare nei loro confronti ulteriori procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera, che accertino una preparazione teorica, che peraltro dovrà poi essere integrata da un corso di formazione biennale, trattandosi di soggetti che, nei fatti, hanno ampiamente e costantemente dimostrato capacità, competenza, rettitudine ed altissimo senso del dovere e hanno acquisito una preziosissima esperienza che appare infruttuoso, per la stessa Amministrazione, disperdere.

Non rimediare a tale evidente incongruenza significherebbe esporre il fianco della predetta normativa al sindacato costituzionale in relazione alla sua legittimità, in specie con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, per contrasto con i fondamentali principi di uguaglianza, dignità sociale, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si ricorda, sul punto, che per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) si auspica la deroga alle forme concorsuali in ragione di particolari situazioni che possano giustificare, per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione, il ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, e agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, come individuate nella tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati, a decorrere dal 17 giugno 2000, nella qualifica di vice prefetto aggiunto.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministero dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai funzionari di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





